la Mobiliare

Informazioni importanti per l'assicurazione del suo personale domestico

Ha dei domestici? Ecco cosa si dovrebbe tener presente per questo tipo di impiego.

Come datore di lavoro dovrebbe sapere:

- il Codice delle obbligazioni prevede la continuazione del pagamento del salario qualora il lavoratore non possa presentarsi al lavoro, senza sua colpa. A seconda dell'anzianità di servizio, il pagamento del salario deve essere continuato per diverse settimane.
- in singoli cantoni il personale domestico gode di una protezione particolare: il contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL). Parte delle disposizioni di questo contratto va oltre a quelle del codice delle obbligazioni.

Incapacità lavorativa in seguito ad infortunio
L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF copre le spese mediche e le prestazioni d'indennità giornaliera se un lavoratore domestico subisce un infortunio durante l'orario di lavoro. Questa copertura assicurativa obbligatoria costa circa 100 franchi l'anno.
Il personale domestico che lavora oltre 8 ore la settimana dev'essere assicurato anche contro gli infortuni non professionali. I costi possono essere scaricati sul personale stesso.

Incapacità di guadagno in seguito a malattia
Un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia offre la copertura ottimale. Osservare le disposizioni dei contratti di lavoro normali o collettivi nei relativi cantoni. Noi versiamo l'indennità giornaliera in caso di malattia per un massimo di due anni sulla base del salario assicurato.

Ferie
Il personale domestico ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie pagate l'anno. Se la retribuzione è con salario orario, va pagato un supplemento ferie.

Iscrizione alla cassa di compensazione
Per conteggiare i contributi delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD), come datore di lavoro lei è tenuto a effettuare una notifica alla cassa di compensazione cantonale. È consigliabile chiedere al dipendente l'attestato di assicurazione, quando si presenta al lavoro la prima volta. Maggiori informazioni sul conteggio: www.avs-ai.ch.

In caso di dubbi o per maggiori informazioni:

contattate il vostro consulente assicurativo o rivolgetevi alla vostra agenzia generale!
Può consultare anche il nostro sito web mobiliare.ch/infortuni-malattia-privati

111.264.141 10.16